

## **TI\_GERICHTE 33.2001.53 vom 25. April 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_33.2001.53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2001.53)

FR: TI\_GERICHTE 33.2001.53 du 25 avril 2002

IT: TI\_GERICHTE 33.2001.53 del 25 aprile 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 8**

e 9) Si evidenzia poi come il Tribunale federale delle assicurazioni abbia stabilito in una sentenza del 9 dicembre 1996 nella causa Y., pubblicata in SVR 1997 EL Nr. 38, che nel caso di rinuncia ad un usufrutto, quale rinuncia al reddito nel conteggio relativo alla prestazione complementare deve essere considerato il reddito ipotetico dell'usufrutto (per un rapporto con la cessione di sostanza immobiliare contro la costituzione di un usufrutto, cfr. DTF 122 V 394). Sulla base delle summenzionate considerazioni la Cassa ha emesso una nuova decisione in data 24 aprile 2001, oggetto del presente contendere. 2.9. Con il ricorso il ricorrente ritiene che il controvalore di un diritto d'usufrutto al quale egli ha rinunciato non debba essergli computato a titolo di reddito non privilegiato ai fini del calcolo della prestazione complementare, tesi questa già sostenuta ed esaminata dal TCA nella sentenza 19 febbraio 2001 (Inc. \_\_\_\_\_). Va evidenziato qui come la sentenza 19 febbraio 2001 di questo TCA non è stata oggetto d'impugnativa al TFA ed è quindi cresciuta in giudicato. Va poi osservato che, giusta l'art. 14 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), contro le decisioni di questo TCA è possibile all'assicurato domandare la revisione del giudizio se a) sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova; o se b) un crimine o un delitto ha influito sulla decisione. "Nuove", secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di fatto erano ancora processualmente possibili, ma che tuttavia, nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i fatti nuovi devono essere rilevanti, ovvero sia essere idonei a modificare la base fattuale della sentenza contestata ed a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento giuridico, a diversa decisione (cfr. STFA del 9 settembre 1980 in re W. e STFA del 1° marzo 1982 in re R.A., ambedue non pubblicate). Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la prova di fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante. In sostanza, il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma pure ad accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2; 110 V 292 consid. 1; 109 V 121 consid. 2b; 108 V 168; 106 V 87 consid. 1a). Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto essere prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC 1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3). Nel caso di specie va anzitutto rilevato che il ricorso 16 maggio 2001 non può essere trattato come

un'istanza di revisione, poiché il signor \_\_\_\_\_ neppure fa valere fatti o mezzi di prova nuovi atti a modificare il giudizio 19 febbraio 2001, ma si limita a ribadire le tesi precedentemente formulate. 2.10. Il TCA deve ora verificare se i parametri esposti dalla Cassa nelle impugnate decisioni siano da confermare. Nella sua risposta 12 luglio 2001 l'Amministrazione propone di rettificare i valori da essa ritenuti nelle tabelle di calcolo in esame. Facendo capo ad un documento rilasciato dal Municipio di \_\_\_\_\_, la resistente considera un nuovo valore di reddito dell'usufrutto (valore locativo) pari a CHF 82'080.-. Inoltre, con riferimento alla Legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, essa riduce del 30% il valore della PPP \_\_\_\_\_ al fondo base part. n. \_ RFD di \_\_\_\_\_, giungendo così ad un valore di reddito di CHF 3'951.- contro i precedenti CHF 5'500.-, ed a fissare le spese di manutenzione in CHF 898.- (precedentemente pari a CHF 1'375.-). Gli importi evidenziati non possono essere confermati. Difatti, secondo l'art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI, per gli assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato. Pertanto, dalla notifica di tassazione 1999-2000 del ricorrente (cfr. atti dell'Amministrazione) risulta che il valore degli immobili nel Comune (corrispondente alla PPP \_\_\_\_\_ al fondo base part. n. \_ RFD di \_\_\_\_\_) è stato fissato in CHF 88'193.-, mentre il relativo reddito della sostanza (valore di reddito dell'usufrutto) è stato fiscalmente determinato in CHF 5'500.-. Questi valori vanno ritenuti ai fini del calcolo della PC in favore del ricorrente. Questo TCA evidenzia inoltre come nel caso concreto non si possa far riferimento agli artt. 47 e 48 della predetta Legge cantonale contemplante la riduzione del 30% del valore di stima. Invero, il ricorrente ha già potuto beneficiarne proprio nel biennio 1999/2000: verificando infatti la notifica di tassazione 1997/1998 agli atti dell'Amministrazione, emerge che il valore degli immobili nel Comune ammontava allora a CHF 100'792.-, mentre per il biennio successivo (1999/2000) esso è stato fissato in CHF 88'193.-. Da ciò discende manifestamente che l'Ufficio tassazione ha già operato la predetta riduzione del 30% e pertanto non è possibile operarne un'ulteriore sul valore di CHF 88'193.-. Per quanto attiene al valore massimo delle spese per manutenzione di fabbricati, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfettaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo. Ne consegue che l'importo computabile a questo titolo è di CHF 1'375.- (25% di CHF 5'500.-), come rettamente indicato dalla Cassa nelle decisioni impugnate. In simili condizioni, gli importi di cui ha tenuto conto l'Amministrazione per quanto riguarda le spese di manutenzione di fabbricati ed il reddito della sostanza devono essere integralmente confermati sia per il periodo giugno 2000-dicembre 2000 che per l'intero anno 2001. Anche su questo punto il ricorso deve essere quindi respinto. 2.11. Visto quanto precede, in quanto infondato, il ricorso è integralmente respinto e le decisioni impugnate sono entrambe confermate.